

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N.1 RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO IN MATERIA DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (TARSU).

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

“AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N.1 RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO IN MATERIA DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (TARSU). ”

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dott. Venezia (1 pagina)
Foglio Pareri (1 pagina)

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 1 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Urbani (TARSU).

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione con la quale il Settore Tributi, evidenziate le ragioni di infondatezza o inammissibilità, propone di costituirsi nel seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
 - **C.S. Srl** avverso “avviso di pagamento n. 068 - 2008 0041069992000”;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs.18.08.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di autorizzare il Sindaco o suo delegato a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **C.S. Srl** avverso “avviso di pagamento n. 068 – 2008 0041069992000”;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Con atto pervenuto in data 17 Luglio 2008 la Società C.S. S.r.l. proponeva ricorso avverso avviso di pagamento n. 068 – 2008 0041069992000 relativo a TARSU annualità 2008.

A fondamento del ricorso in questione la ricorrente eccepiva nei confronti dell'Ufficio l'omessa cancellazione dai ruoli dei contribuenti TARSU conseguente alla cessazione dell'attività esercitata nei locali per la cui occupazione sussisteva l'obbligazione tributaria.

In realtà l'Ufficio, dopo aver effettuato il sopralluogo nei locali, avendo riscontrato gli stessi occupati da mobili e oggetti d'arredo , aveva disposto, dandone comunicazione alla Società, la derubricazione dell'occupazione a “deposito senza esercizio di attività” con applicazione della corrispondente tariffa.

Ritenendosi le suddette ragioni tali da consentire una valida opposizione al ricorso, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

Sesto S.G., lì 08/10/2008

IL FUNZIONARIO
dr. O. Venezia